

FASE CAUTELARE

FASE CAUTELARE

Vi è un'alterazione della sequenza processuale:

Svolgimento della fase introduttiva CON domanda cautelare (1o+ UDIENZE CAUT. e 1o+ UDIENZE DI MERITO):

- Notifica del ricorso entro 60 gg. alle controparti necessarie
- **ISTANZA CAUTELARE(o nel ricorso introduttivo o con distinto ricorso)**
- Deposito del ricorso entro 30 gg. alla Segreteria del T.A.R.
- Deposito istanza fissazione udienza
- (Costituzione delle parti intimiate entro 60 gg. dal perfezionamento della notifica)
- **Fissazione d'ufficio dell'udienza cautelare (e designazione del relatore) a circa un mese dal deposito del ricorso** (ex. art. 56, comma 5 c.p.a. *...il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell'ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio*)

FASE CAUTELARE

L'istanza cautelare è funzionale all'adozione di **misure urgenti provvisorie volte a impedire** che nelle more dell'emanazione della sentenza di merito, **si verifichino danni gravi e irreparabili** in capo al ricorrente

= «**giudizio incidentale di merito**» (Zanobini) per verificare la concessione della misura richiesta

Due requisiti per la concessione della misura

(devono sussistere entrambi):

Fumus boni iuris = ad un primo sommario esame deve sussistere una **ragionevole previsione di fondatezza** del ricorso

Periculum in mora = pericolo di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo intercorrente ad ottenere una pronuncia di merito.

Due caratteristiche:

Accessorietà = la tutela cautelare è accessoria e strumentale alla richiesta di merito

Temporanea = dura fino alla decisione definitiva della controversia (no effetti definitivi)

Tre tipologie (a seconda dell'intensità del *periculum/urgenza*):

1. **Tutela cautelare collegiale (art. 55)** = evitare un **pregiudizio grave e irreparabile**
2. **Tutela cautelare monocratica (art. 56)** = situazione di **ESTREMA gravità e urgenza**, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio
3. **Tutela cautelare (monocratica) ante causam** = situazione di **ECCEZIONALE gravità e urgenza**, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale

FASE CAUTELARE

Possibili contenuti dell'ordinanza cautelare (atipicità delle misure cautelari):

a) Atti ablatori

= sospensione dell'efficacia del provvedimento

b) Atti ampliativi

= ordinanze propulsive (c.d. *remand* amministrativo)

La p.a. viene «invitata» a provvedere sulla questione seppure in via provvisoria riesaminando la controversia e regolandola nuovamente

c) Atti vincolati (o in caso di esaurimento della discrezionalità)

= ammissibili anche ordinanze cautelari a contenuto dispositivo che anticipano l'effetto del provvedimento favorevole non ancora concesso al privato (è il giudice che anticipa gli effetti del provvedimento richiesto dal ricorrente)

d) Rapporti di credito

= è ammessa anche l'**ingiunzione a pagare una somma** in via provvisoria. Il giudice può imporre alla p.a. di pagare al ricorrente somme di denaro relative a crediti certi, liquidi ed esigibili.

FASE CAUTELARE

TUTELA CAUTELARE COLLEGIALE (art. 55 c.p.a.)

- Diretta al collegio in presenza di un **pregiudizio grave ed irreparabile**
- Può essere proposta con il **ricorso di merito** o con **distinto ricorso** notificato alle altre parti È **improcedibile** finché non è presentata **l'istanza di fissazione dell'udienza di merito**, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio
- Sulla domanda cautelare il collegio pronuncia nella **prima camera di consiglio** successiva al **ventesimo** giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, **dell'ultima notificazione** e, altresì, al **decimo giorno dal deposito** del ricorso. Le parti possono depositare **memorie e documenti** fino a **due giorni liberi** prima della camera di consiglio (Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione).
- Nella **camera di consiglio le parti possono costituirsi** e i difensori sono sentiti ove ne facciano richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo sintetico
- In sede di esame della domanda cautelare il collegio adotta, su istanza di parte, i provvedimenti necessari per assicurare la **completezza dell'istruttoria** e **l'integrità del contraddittorio**.
- Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente **la propria competenza**

FASE CAUTELARE

TUTELA CAUTELARE COLLEGIALE (art. 55 c.p.a.)

Tre possibili **esiti dell'udienza camerale** in camera di consiglio:

1. **Decisione dell'istanza cautelare e rinvio al merito**

L'ordinanza con cui è disposta una misura cautelare fissa la data di discussione del ricorso nel merito

L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

2. **Fissazione merito «a breve»**

Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le **esigenze del ricorrente** siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, **fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito**. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

3. **Definizione merito con sentenza semplificata (art. 60 Definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare)**

In sede di decisione della domanda cautelare, il collegio, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione. In questo caso il giudice assegna un termine non superiore a trenta giorni.

FASE CAUTELARE

TUTELA CAUTELARE COLLEGIALE (art. 55 c.p.a.)

Art. 62. Appello cautelare

Le ordinanze cautelari (NON I DECRETI MONOCRATICI) possono essere impugnata in CDS

L'appello al Consiglio di Stato, da proporre **nel termine di trenta giorni** dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di **sessanta giorni** dalla sua pubblicazione

L'appello, depositato nel termine di cui all'articolo 45, **è deciso in camera di consiglio con ordinanza**

L'ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari **è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice**, per la fissazione dell'udienza di merito

FASE CAUTELARE

TUTELA CAUTELARE MONOCRATICA (art. 56 c.p.a.)

Ammissibile in caso di **ESTREMA GRAVITÀ e URGENZA**, ossia quando l'urgenza di prevenire il pregiudizio occorso al privato è tale che non si possa attendere nemmeno la trattazione della domanda cautelare collegiale

Modalità di proposizione = ricorso introduttivo o separata istanza **NOTIFICATA** alle parti (ammessa la notifica via fax a cui deve seguire la regolare notifica ordinaria entro 5 giorni dalla richiesta)

Il decreto, che generalmente viene emesso entro uno o due giorni anche senza contraddittorio o **sentite le parti in modo informale** (per esempio, anche solo telefonicamente) (art. 56, comma 2), è efficace solo fino alla prima camera di consiglio nella quale il collegio provvede con ordinanza, con le modalità ordinarie, sull'istanza cautelare, ove il Collegio si pronuncia sulla richiesta di misura cautelare «anticipata» dal Presidente.

Improcedibilità senza istanza di fissazione e **competenza** = alla misura cautelare collegiale

FASE CAUTELARE

TUTELA CAUTELARE ANTE CAUSAM (art. 61 c.p.a.)

Ammissibile in caso di **ECCEZIONALE GRAVITÀ e URGENZA**, ossia quando l'urgenza è tale da non permettere nemmeno di proporre il ricorso di merito

L'istanza – notificata alle parti (Fax/notifica ordinaria) è presentata al Presidente **prima della notifica del ricorso**

Qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il potere di revoca

Le **parti** possono essere **sentite informalmente**.

In caso di rigetto= decreto non impugnabile ma **l'istanza** può essere **riproposta** dopo l'inizio del giudizio di merito

In caso di accoglimento= provvedimento di accoglimento è notificato dal richiedente alle altre parti entro il termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a **cinque giorni**. Il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la domanda cautelare ed esso non sia depositato nei successivi cinque giorni corredato da istanza di fissazione di udienza. In ogni caso la misura concessa ai sensi del presente articolo perde effetto con il **decorso di sessanta giorni** dalla sua emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o disposte in corso di causa.

FASE CAUTELARE

SPESE, MODIFICA ED ESECUZIONE DELLE MISURE CAUTELARI

Art. 57. Spese del procedimento cautelare

1. Con l'ordinanza che decide sulla domanda il giudice **provvede sulle spese della fase cautelare**. La pronuncia sulle spese **conserva efficacia** anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, **salvo diversa statuizione espressa** nella sentenza di merito.

Art. 58. Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta

1. Le parti possono **riproporre la domanda** cautelare al collegio o **chiedere la revoca o la modifica** del provvedimento cautelare collegiale se si verificano **mutamenti nelle circostanze** o se **allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente** al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.

2. La revoca può essere altresì richiesta nei casi di cui **all'articolo 395** del codice di procedura civile.

Art. 59. Esecuzione delle misure cautelari

1. Qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale **le opportune misure attuative**. Il tribunale esercita i poteri inerenti **al giudizio di ottemperanza** di cui al Titolo I del Libro IV e provvede sulle spese. La liquidazione delle spese operata ai sensi del presente comma **prescinde da quella conseguente al giudizio di merito**, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza.